



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

- Provincia di Modena -

Rep. n. 15 del 28/06/2022

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARANO SUL PANARO E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE "MAGICA MARANO" DI MARANO SUL PANARO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 8^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MARANO WILD HOPFEST 2022 - FESTA DEL LUPPOLO AUTOCTONO DI MARANO"=====

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno in Marano sul Panaro (MO), presso il competente Ufficio dell'Amministrazione comunale di Marano del Settore Cultura,

FRA

la Sig.a PELLONI Dr.ssa ADA – Responsabile del Settore, nato il 20.11.1963 a Vignola (MO), a ciò autorizzata dal Comune di Marano sul Panaro con deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 22/06/2022, parte che qui di seguito sarà denominata "AMMINISTRAZIONE";

e

il Sig. ROLI MASSIMILIANO nato a Marano sul Panaro il 30/03/1964, residente in Via del Commercio n.220 – 41054 Marano sul Panaro, Presidente dell'Associazione di promozione turistica e commerciale MAGICA MARANO con sede in Marano sul Panaro, Piazza Matteotti, 17 - C.F 02950370367, parte che qui di seguito sarà denominata "ASSOCIAZIONE",

PREMESSO

- che la Legge 11.8.1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna con la LR 2.9.1996 n. 37, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che l'art. 55 del D.Lgs.vo 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" prevede che le PP.AA. possano sottoscrivere con le APS convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale;
- che l'Associazione di promozione turistica e commerciale MAGICA MARANO ha già in passato collaborato con questa Amministrazione Comunale, opera nel campo della promozione turistica e commerciale del Comune di Marano sul Panaro, e che essa costituisce espressione significativa del territorio;
- che il Comune di Marano sul Panaro riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia;
- che l'Associazione ha proposto la propria collaborazione alla realizzazione della ottava edizione della Festa del Luppolo autoctono di Marano sul Panaro con l'apporto della propria esperienza e dell'operato dei propri associati mediante attività complementari e di supporto alla realizzazione della manifestazione;

- che gli scopi statuari dell'Associazione collimano con gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione Comunale con particolare riguardo alla manifestazione in oggetto;
- che l'attività dell'Associazione può validamente integrarsi per convergenza di finalità, nel quadro del principio di sussidiarietà orizzontale, con l'attività di questa Amministrazione Comunale attivando utili sinergie ed integrazione di capacità e risorse umane, creando un forte valore aggiunto in termini di qualità degli interventi e di risparmio di risorse, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità a vantaggio dell'intera comunità;
- che con Delibera di Giunta n. 54 del 22/06/2022 è stato approvato il presente schema di accordo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione regola i rapporti fra Amministrazione ed Associazione ai sensi dell'art. 119 del TUEL 267/2000. Le attività dovranno realizzarsi in stretto rapporto e collaborazione con l'Ufficio Cultura dell'Amministrazione nel periodo luglio 2022;

ART. 2 - REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il referente dell'Amministrazione è individuato nella persona della Dott.ssa PELLONI ADA, Responsabile del settore cultura;

ART. 3 - TIPO DI ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione per la realizzazione degli obiettivi di cui al programma della 8^a edizione della Festa del Luppulo autoctono di Marano sul Panaro e del convegno pubblico ivi contemplato;

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche.

Le attività verranno svolte dall'Associazione attraverso l'apporto dei propri volontari o mediante prestatori d'opera per garantire profili professionali adeguati alla natura delle diverse mansioni e per lo svolgimento diretto o a propria cura e spese delle seguenti attività:

1. Collaborazione per l'allestimento degli spazi adibiti alla manifestazione (sedi delle diverse iniziative: Centro culturale polivalente, Luppoleto, Parco Fluviale e Piazza Matteotti): allestimento, disallestimento e riassetto sedie e tavoli, palco spettacoli, tavolo convegno, ivi compresi i servizi tecnici per i servizi da fornirsi agli stand espositivi, il servizio tecnico audio e luci secondo le esigenze di base concordate e la sorveglianza notturna delle attrezzature presenti sulla piazza;
2. Collaborazione nella divulgazione pubblicitaria dell'evento e contatti con le altre associazioni del volontariato ai fini del migliore coinvolgimento;
3. Collaborazione al servizio di accoglienza relatori al convegno pubblico
4. Servizio di refezione per gli operatori impegnati nei laboratori;
5. Realizzazione n. 2 serate di concerti musicali dal vivo (preferibilmente con gruppi musicali giovanili espressione del territorio);

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione garantisce che le persone fisiche impegnate nelle attività di cui al presente atto come volontari e facenti parte dell'Associazione stessa sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche nonché delle eventuali abilitazioni professionali necessarie ed a conoscenza delle norme di sicurezza e prevenzione per lo svolgimento delle attività prestate nell'ambito del presente accordo.

L'Associazione garantisce di aver stipulato per i volontari in servizio, presso (Compagnia Assicuratrice) l'assicurazione prevista dall'art. 4 della L. 11.8.1991 N. 266 e dall'art. 10, comma 3, della L.R. 31.5.93 N. 26,

ART. 5 - FORME DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

La verifica dell'attuazione del presente accordo è attuata secondo le seguenti modalità:

- verifica ordinaria: avverrà in contraddittorio fra le parti, al termine della manifestazione, ove si procederà alla puntuale analisi e disamina delle attività realizzate dall'Associazione rientranti nel campo attuativo del presente accordo;

- per il periodo concordato l'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Referente dell'Amministrazione comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività stesse;

L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I Referenti dell'Amministrazione Comunale e dell'Associazione verificano i risultati del programma delle attività attraverso incontri e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

ART. 6 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Associazione è tenuta ad osservare l'obbligo della riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto del disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ss. mm. e ii. a tutela della privacy dei cittadini.

L'Amministrazione designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui la prima è titolare, ai soli fini dell'adempimento del presente accordo, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196.

L'Associazione si impegna pertanto al trattamento dei dati di cui l'Ente pubblico è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono raccolti nell'osservanza delle norme di cui al d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 7 – RIMBORSO DELLE SPESE

A parziale copertura dei costi effettuati per acquisire i beni e i servizi necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente accordo, l'Amministrazione riconosce all'Associazione un contributo entro un limite massimo di €. 2.800,00.

Potranno essere ammessi a rimborso i seguenti oneri e spese: - Spese di noleggio di materiali; - Spese di carburante e vitto; - Oneri per eventuali prestatori d'opera a carattere tecnico ed artistico; - Oneri per spese di divulgazione pubblicitaria - Oneri di accoglienza ed ospitalità relatori ed operatori - Oneri assicurativi; - Quota massima pari al 10% dell'importo complessivo del contributo per le spese generali di funzionamento dell'Associazione imputabili alla presente convenzione; - Oneri oggettivamente non documentabili per una quota massima pari al 10% dell'importo complessivo del contributo;

L'Amministrazione provvederà a rimborsare le spese a conclusione delle attività previste dalla presente convenzione non oltre trenta giorni dalla presentazione del rendiconto delle stesse;

ART. 8 – FACOLTA' DI RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse o di forza maggiore, che si impegnano a motivare per iscritto.

Previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà dell'Amministrazione recedere dalla presente convenzione qualora si verificassero gravi inadempienze, ovvero manifeste carenze di capacità da parte dell'Associazione.

In caso di recesso dalla presente convenzione, il contributo spettante all'Associazione sarà commisurato all'effettiva entità delle attività espletate fino al momento del recesso.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione, al momento della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativa sia per l'affidatario che per l'Amministrazione. La registrazione del presente accordo avverrà soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato, sottoscritto.

per il COMUNE DI MARANO SUL PANARO

Dott.ssa Ada Pelloni

per l'Associazione di promozione turistica e commerciale "MAGICA MARANO"

Sig. Roli Massimiliano

